

ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERA: DC/PRO/2019/116

RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE ALL'INTERNO DELL'ART.37 DEL TESTO CONSOLIDATO DEL REGOLAMENTO PG.N. 1579/2012 IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI E RELATIVA RISCOSSIONE.

ART.1 (Modifiche all'art.37)

1. All'art.37 dopo il comma 5 sono reinseriti i commi 6 e 7 già vigenti ma che erano stati erroneamente omessi dal testo:

Versione attuale	Proposta di modifica
<p>Art.37 Riscossione coattiva</p> <p>1.La riscossione coattiva delle entrate in oggetto è gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale) fino alla stessa esecuzione forzata del proprio credito.</p> <p>2. La riscossione coattiva è effettuata tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R.602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011.</p> <p>3. Sono di competenza del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, tutte le ingiunzioni fiscali relative a tributi ed entrate patrimoniali individuate dalla deliberazione di cui all'art.31.</p> <p>4.L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate patrimoniali e tributarie consta di due fasi:</p> <ul style="list-style-type: none">• fase di ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Il Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, sottoscriverà le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla	<p>Art.37 Riscossione coattiva</p> <p>1.La riscossione coattiva delle entrate in oggetto è gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale) fino alla stessa esecuzione forzata del proprio credito.</p> <p>2. La riscossione coattiva è effettuata tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R.602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011.</p> <p>3. Sono di competenza del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, tutte le ingiunzioni fiscali relative a tributi ed entrate patrimoniali individuate dalla deliberazione di cui all'art.31.</p> <p>4.L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate patrimoniali e tributarie consta di due fasi:</p> <ul style="list-style-type: none">• fase di ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Il Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, sottoscriverà le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle

<p>riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione della riscossione delle sanzioni di competenza della Polizia Municipale per violazione del Codice della Strada (in tal caso l'ingiunzione fiscale e gli eventuali solleciti saranno sottoscritti dal Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato, in qualità di Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione delle sanzioni per violazione codice della strada); ciò in linea con quanto già attualmente in essere;</p> <ul style="list-style-type: none"> • fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui - dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento - si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si procede all'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito. Tutti gli atti di questa fase, ivi compresi quelli relativi a crediti oggetto di ingiunzione di competenza della Polizia Municipale, rientrano nella competenza del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, il quale si avvale, ai fini dell'esecuzione, del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco ai sensi ed effetti dell'art.7 comma 2 ggsexies del D.L.70/2011. <p>5. Nella riscossione coattiva di cui al precedente comma il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:</p> <p>a) rimborso spese da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3,8% del debito ingiunto, in caso di pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione; - 7,6% del debito ingiunto, in caso di pagamento oltre la scadenza dell'ingiunzione; <p>b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 3 punti percentuali;</p> <p>c) recupero spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, nella</p>	<p>entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione della riscossione delle sanzioni di competenza della Polizia Municipale per violazione del Codice della Strada (in tal caso l'ingiunzione fiscale e gli eventuali solleciti saranno sottoscritti dal Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato, in qualità di Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione delle sanzioni per violazione codice della strada); ciò in linea con quanto già attualmente in essere;</p> <ul style="list-style-type: none"> • fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui - dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento - si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si procede all'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito. Tutti gli atti di questa fase, ivi compresi quelli relativi a crediti oggetto di ingiunzione di competenza della Polizia Municipale, rientrano nella competenza del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, il quale si avvale, ai fini dell'esecuzione, del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco ai sensi ed effetti dell'art.7 comma 2 ggsexies del D.L.70/2011. <p>5. Nella riscossione coattiva di cui al precedente comma il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:</p> <p>a) rimborso spese da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3,8% del debito ingiunto, in caso di pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione; - 7,6% del debito ingiunto, in caso di pagamento oltre la scadenza dell'ingiunzione; <p>b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 3 punti percentuali;</p> <p>c) recupero spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, nella</p>
--	---

<p>misura di euro 10,80 (oneri fiscali compresi) per singola ingiunzione;</p> <p>d) penalità per ritardato pagamento: 25 euro per singola ingiunzione. Questa penalità trova applicazione relativamente ai corrispettivi dei servizi a domanda individuale e delle quote di contribuzione per le quali sia previsto un sistema di sollecito pagamenti pre ingiunzione. Per i servizi scolastici/educativi questa specifica previsione comporta il superamento, a far data dal 01/01/2012, di quanto in precedenza disposto con delibera PG 227216/2010 con riferimento al c.d. “secondo sollecito” (di cui al punto 3 della prima proposta ivi deliberata) e conseguente avvio della riscossione coattiva dopo la scadenza del primo sollecito.</p> <p>e) rimborso spese di produzione della comunicazione di cui all’art.1 comma 544 della L. 228/2012: Euro 2,00 (oneri fiscali compresi) per ogni comunicazione inviata. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro le azioni cautelari ed esecutive non possono essere intraprese prima del decorso di centoventi giorni dall'invio di una comunicazione, tramite posta ordinaria, contenente il dettaglio del dovuto.</p> <p>f) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelative ed esecutive (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti mobiliari e immobiliari), quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000 e ai Decreti 18 dicembre 2001 n. 455, 11 febbraio 1997 n. 109 e 15 maggio 2009 n. 80, inerenti ai compensi dovuti agli Istituti di vendite giudiziarie, oltre che relative imposte e tasse, da applicarsi a seconda della procedura seguita.</p> <p>g) diritti, oneri e spese di assistenza legali derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile. Le spese di assistenza legale sono determinate nella misura delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e comunque non superiore al 20% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.</p>	<p>misura di euro 10,80 (oneri fiscali compresi) per singola ingiunzione;</p> <p>d) penalità per ritardato pagamento: 25 euro per singola ingiunzione. Questa penalità trova applicazione relativamente ai corrispettivi dei servizi a domanda individuale e delle quote di contribuzione per le quali sia previsto un sistema di sollecito pagamenti pre ingiunzione. Per i servizi scolastici/educativi questa specifica previsione comporta il superamento, a far data dal 01/01/2012, di quanto in precedenza disposto con delibera PG 227216/2010 con riferimento al c.d. “secondo sollecito” (di cui al punto 3 della prima proposta ivi deliberata) e conseguente avvio della riscossione coattiva dopo la scadenza del primo sollecito.</p> <p>e) rimborso spese di produzione della comunicazione di cui all’art.1 comma 544 della L. 228/2012: Euro 2,00 (oneri fiscali compresi) per ogni comunicazione inviata. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro le azioni cautelari ed esecutive non possono essere intraprese prima del decorso di centoventi giorni dall'invio di una comunicazione, tramite posta ordinaria, contenente il dettaglio del dovuto.</p> <p>f) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelative ed esecutive (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti mobiliari e immobiliari), quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000 e ai Decreti 18 dicembre 2001 n. 455, 11 febbraio 1997 n. 109 e 15 maggio 2009 n. 80, inerenti ai compensi dovuti agli Istituti di vendite giudiziarie, oltre che relative imposte e tasse, da applicarsi a seconda della procedura seguita.</p> <p>g) diritti, oneri e spese di assistenza legali derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile. Le spese di assistenza legale sono determinate nella misura delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e comunque non superiore al 20% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.</p>
--	--

<p>In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso il tribunale rimangono comunque a carico del debitore i diritti di notifica dell'atto esecutivo e le spese di assistenza legale, nella misura ad egli più favorevole tra il 50% delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e il 10% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.</p>	<p>In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso il tribunale rimangono comunque a carico del debitore i diritti di notifica dell'atto esecutivo e le spese di assistenza legale, nella misura ad egli più favorevole tra il 50% delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e il 10% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.</p> <p>6. Le somme pagate dal debitore in fase di riscossione coattiva, qualora non saldino integralmente il debito, vengono imputate a copertura delle voci che costituiscono la posizione debitoria secondo il seguente ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al tributo e al relativo compenso di riscossione, calcolato in percentuale, nella misura di cui all'art. 37 comma 5, lettera a) del presente regolamento; b) alle sanzioni/penalità e al relativo compenso di riscossione, calcolato in percentuale, nella misura di cui all'art. 37 comma 5, lettera a) del presente regolamento; c) agli interessi di mora; d) agli oneri di rimborso spese; e) alle spese di notifica. <p>7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti (relative alla tipologia ed importi di spese e oneri di riscossione coattiva) sono altresì applicate dalla Concessionaria di entrate comunali (tributarie e patrimoniali) che ne gestisca direttamente anche la fase di riscossione coattiva.</p>
--	--